

ALLEGATO 3

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017/2018
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR BRIANZA, INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI LECCO E MONZA BRIANZA**

ALLEGATO 3.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017/2018 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LECCO

ATC: MERATESE

CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

E' vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, cesena e

tordo sassello; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, è possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso cesena e tordo sassello.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Meratese

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2017 al 31.12.2017	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2017 al 31.12.2017	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2017 al 07.12.2017	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2017 al 07.12.2017	2	8	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2017 al 07.12.2017	1	4	Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione. La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nel Decreto di approvazione del piano di abbattimento. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 17.09.2017 al 31.01.2018	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 17.09.2017 al 31.01.2018	2	Non previsto	

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2017/2018 dal 17.08.2017 al 13.09.2017 compreso, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione "caccia con cane da seguita" (punto 1 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni "caccia con cane da ferma", "avifauna migratoria", "appostamento fisso" (punti 2, 3, 4 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l'attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2017 al 30.09.2017 compreso, la caccia vagante è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

E' vietato l'utilizzo dei cani da seguita dopo il 07.12.2017, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dall'ATC con cani adibiti a tale scopo.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le immissioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del Comitato di gestione.

Nella Zona speciale "Penisola di Isella" è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradiazione di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC.

Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia:

- dal 17.09.2017 al 30.09.2017: dalle ore 6.30 alle ore 12.00
- dal 01.10.2017 al 07.12.2017: dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. Dal 09.12.2017 al 31.01.2018, l'utilizzo del cane da seguita è consentito esclusivamente per la caccia alla volpe;
- 2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria;
- 3) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. Chi pratica tale specializzazione, nel periodo compreso tra il 18.10.2017 e il 26.11.2017, potrà esercitare la caccia alla sola avifauna migratoria anche con l'uso del cane da ferma;
- 4) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.

È vietato l'uso di pallini di piombo nella Zona a Caccia speciale n. 6) Lago di Annone, la cui cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli Ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizione integrative per la stagione di caccia 2017-2018 dell'UTR Insubria, sede di Como.

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non cacciabile			
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non cacciabile			
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non cacciabile			
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 17.09.2017 al 29.11.2017 Zona A:	2	Non previsto	In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza

	Dal 01.10.2017 al 08.11.2017			
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 17.09.2017 al 29.11.2017 Zona A: Dal 01.10.2017 al 08.11.2017	1	5	L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo. La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo. E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia. In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 17.09.2017 al 29.11.2017; solo con cane da ferma fino al 17.12.2017 Zona A: Dal 01.10.2017 al 08.11.2017	2	Non previsto	In tutto il territorio del CAC Prealpi Lecchesi, è vietato il prelievo della femmina di fagiano. In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Solo mercoledì e domenica	2	Non previsto	In Zona B l'uso del cane da seguita è consentito

	<p>Zona B: Dal 17.09.2017 al 29.11.2017</p> <p>Zona A: Dal 01.10.2017 al 08.11.2017</p>			<p>unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>
<p>BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)</p>	<p>Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 17.09.2017 al 17.12.2017</p> <p>Zona A: Dal 01.10.2017 al 08.11.2017</p>	2	Non previsto	Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A la beccaccia può essere cacciata esclusivamente in zone di caccia speciale, se previste nel piano di prelievo della tipica alpina.

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità del Regolamento per il recupero degli Ungulati feriti della Provincia di Lecco, è consentito dal 27.08.2017 al 13.09.2017 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 06.09.2017 al 27.09.2017, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita sono vietati. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Gli iscritti alla specializzazione Tipica alpina, nel periodo tra il 27.08.2017 e il 13.09.2017, possono allenare e addestrare il cane in Zona B senza aver ritirato il tesserino inserto e senza aver versato la quota integrativa, allegando il documento rilasciato dall'UTR Brianza – sede di Lecco.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
 1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
 2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato

San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;

3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.

- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è sempre vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia. Il divieto sussiste anche nel caso in cui, per motivi diversi dalla caccia, l'utilizzo dei mezzi a motore è autorizzato dalle autorità competenti. Su tutte le strade non asfaltate, nei tratti posti oltre il confine della Zona A dei CAC non è mai consentito l'accesso alle zone di caccia, né il rientro dalle stesse, con l'uso dei veicoli a motore; per la restante rete viabilistica minore, è comunque fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 29.11.2017, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;
- la caccia alla volpe può essere svolta dalle squadre appositamente autorizzate dai CAC con cani adibiti a tale scopo.

Entro e non oltre il 16.09.2017, i cacciatori già iscritti ai CAC con specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" dovranno confermarla, pena l'esclusione, versando la quota integrativa. In alternativa, potranno scegliere la specializzazione "caccia all'avifauna ripopolabile" o "caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane", senza perdere il diritto all'accesso alla specializzazione "tipica alpina" per l'anno successivo.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A è vietata l'attività venatoria a tutta l'avifauna ed è consentito, agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina", l'uso del cane da ferma fino al 06.12.2017, purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli Ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di Ungulati nel periodo compreso tra il 17.09.2017 e 19.11.2017, in Zona B, e tra 1.10.2017 e 5.11.2017, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di Ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica;

2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le caccie collettive al cinghiale, possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR 24.10.2016, n. X/5731 o equipollenti, con le modalità previste da tale DGR e nei tempi e specifiche previste dagli appositi provvedimenti approvati con decreto del competente dirigente dell'UTR Brianza.

E' fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli Ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli Ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 17.09.2017 al 01.10.2017: dalle ore 6.30
- dal 02.10.2017 al 28.10.2017: dalle ore 7.30
- dal 29.10.2017 al 19.11.2017: dalle ore 7.00
- dal 20.11.2017 al 31.01.2018: dalle ore 7.30.

Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta dal 17.09.2017 al 31.12.2017, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A la beccaccia può essere cacciata esclusivamente in zone di caccia speciale, se previste nel piano di prelievo della tipica alpina.

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepre comune; è vietata altresì la caccia alla volpe con i cani;
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli Ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi;
- nelle zone speciali Morterone e Butteri è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. E' inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì e domenica, a partire dal 01.10.2017 e fino al 19.11.2017.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli Ungulati.

3.5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nelle ZPS IT2030601 "Grigne" e IT2020301 "Triangolo Lariano" l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

ALLEGATO 3.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017/2018 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

ATC: BRIANTEO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne i piani di prelievo delle specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepore comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2017 al 31.12.2017	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2017 al 31.12.2017	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2017 al 07.12.2017	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2017 al 07.12.2017	2	Non previsto	

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 17.09.2017 al 07.12.2017	1	Non previsto	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 17.09.2017 al 31.01.2018	2	Non previsto	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 17.09.2017 al 31.01.2018	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2017/2018, dal 16.08.2017 al 13.09.2017 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole, sino al tramonto.

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

- possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone;
- possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi non è consentito.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2017 al 30.09.2017 compreso, la caccia vagante è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

E' vietato l'utilizzo dei cani da seguita dopo il 07.12.2017, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dall'ATC con cani adibiti a tale scopo.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm;

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti;